

**STATUTO SOCIALE
TOSCANA FINANZA S.P.A.
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale: "TOSCANA FINANZA S.P.A."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Firenze.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività svolte in via esclusiva:

- a) operazioni di acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo;
- b) l'acquisto, la vendita in conto proprio di titoli di Stato, di titoli azionari ed obbligazionari e titoli simili, sia italiani che esteri, ed in genere di ogni titolo pubblico o privato. La partecipazione a consorzi di garanzia per l'assunzione di titoli azionari ed obbligazionari;
- c) l'effettuazione di qualsiasi altra operazione in titoli quali, a mero titolo esemplificativo, l'acquisto e la vendita a termine o per contanti, il riporto, il comodato in titoli, il pegno e l'anticipazione;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società ed enti in Italia ed all'estero, la partecipazione alla costituzione di altre società nonché l'intermediazione per l'acquisto e la vendita di società di qualsiasi tipo, tra cui società finanziarie ed industriali;
- e) il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali la Società abbia comunque assunto un'interessenza, l'intermediazione mobiliare nell'acquisizione e nella collocazione sul mercato di complessi aziendali anche attraverso la negoziazione totale o parziale dei relativi pacchetti azionari, l'assistenza nella concentrazione e nello scorporo di tali complessi;
- f) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo delle imprese.

La società potrà concedere mutui (assistiti anche da garanzie reali) e/o finanziamenti e rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni purché connesse o accessorie all'incasso di crediti acquistati nell'ambito della propria attività prevalente.

La Società potrà rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni a terzi purché nell'interesse di società collegate o controllate dalla Società.

La Società non potrà comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma di rilascio garanzie.

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale all'attività finanziaria, tutte le operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari relative e connesse con la finalità della Società stessa, quali a titolo meramente esemplificativo:

- la prestazione di servizi amministrativi in genere, compresa, a mero titolo esemplificativo, l'elaborazione meccanografica dei dati;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria (leasing) e la concessione in usufrutto di beni immobiliari, macchinari industriali, attrezzature per l'esercizio delle professioni e del commercio e beni mobili iscritti ai pubblici Registri (imbarcazioni, aeromobili, autoveicoli);

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di aziende ed esercizi commerciali in genere.

La Società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei crediti in via strumentale all'attività di acquisto dei crediti.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società si intende quello risultante dal libro "soci", a tal fine eletto. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

CAPITALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 3.059.447,60 (tremilionicinquantanove-milaquattrocentoquarantasette e sessanta), ed è diviso in numero 30.594.476 (trentamilionicinquecentonovantaquattromilaquattrocento-settantasei) azioni da Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Il capitale sociale può essere aumentato anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Il capitale sociale può inoltre essere aumentato mediante emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'Assemblea straordinaria della Società, riunitasi in data 6 novembre 2006, ha attribuito facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, di aumentare a pagamento, in forma scindibile e in una o più volte, il capitale sociale, fino a un massimo di Euro 150.000 di valore nominale, mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti, dirigenti e amministratori della Società e della sua controllata – da individuarsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base di uno o più regolamenti attuativi del piano di stock option – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto ed ottavo comma, del Codice Civile.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili. L'emissione, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente statuto.

Articolo 7 - Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dall'articolo 2437, primo comma, del Codice Civile.

Non potrà, invece, essere esercitato il diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni previste dall'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei

titoli azionari.

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al Codice Civile e seguendo il disposto dell'articolo 2346 del Codice Civile, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Articolo 9 - Obbligazioni e Patrimoni destinati

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari, sia convertibili in azioni che non convertibili, e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

Articolo 10 - Assemblee

L'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nel territorio dello Stato Italiano, mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Nazione e Italia Oggi.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, tale termine può essere prorogato a centottanta giorni. In quest'ultima ipotesi, gli Amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero su richiesta dei membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'Assemblea sia obbligatoria per legge.

Nei casi previsti dalla legge, i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un

quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Articolo 12 - Diritto di intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale ovvero ove indicato nell'avviso di convocazione, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.

Articolo 13 - Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di impedimento o di assenza di questi, nell'ordine, dall'Amministratore Delegato, e se sono più di uno da quello più anziano, dall'Amministratore più anziano ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e, ove lo ritenga opportuno, da due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 14 - Rappresentanza nelle Assemblee

Ogni socio che ha diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervenire alla Assemblea.

Articolo 15 - Diritto di voto in Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Articolo 16 - Costituzione e delibere dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni si prendono, salva diversa disposizione di legge, per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Articolo 17 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, designato dal Presidente. In tal caso la nomina del Segretario è facoltativa.

Ogni intervenuto avrà diritto di far inserire nei verbali dell'Assemblea un riassunto delle proprie dichiarazioni, ma dovrà, su richiesta del Presidente, redigere un testo scritto e firmato da conservarsi agli atti della Società.

Le copie dei verbali di Assemblea, quando non redatti da Notaio, sono dichiarate conformi, anche per la produzione in giudizio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio medesimo.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti anche tra non soci dall'Assemblea ordinaria dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere ricompresi Amministratori in numero ed in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Articolo 19 - Nomina degli Amministratori e voto di lista

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Amministratore, la nomina degli Amministratori è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste di candidati, secondo la procedura prevista dal presente articolo fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Hanno diritto a presentare una lista di candidati i soci, iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci devono depositare presso la sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché di quelli di

onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Risulteranno eletti Amministratori i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea meno uno. Il restante Amministratore sarà tratto da quella tra le altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che abbia conseguito il maggior numero di voti scegliendo il candidato indicato per primo in tale lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati più anziani per età.

Qualora fosse validamente presentata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno eletti in ordine progressivo unicamente da tale lista.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, ivi inclusa la mancata presentazione di liste nei termini sopra indicati, l'Assemblea delibera con le maggioranze e le modalità di legge.

Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori e circostanze speciali

Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori, nominati sulla base del voto di lista, vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'Amministratore da sostituire; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione a norma di legge.

Articolo 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) le altre competenze previste all'articolo 6.

L'informativa sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, prevista dall'articolo 150 del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 2381 del Codice Civile, viene fornita dagli Amministratori al Collegio Sindacale e dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione ed allo stesso Collegio Sindacale ogni tre mesi, nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, scelto fra i propri membri, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Presidente o di Vice Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore Delegato. Nel caso di assenza o impedimento di questi, le relative funzioni vengono svolte dall'Amministratore designato a maggioranza dagli Amministratori presenti o, in caso di parità di voto dall'Amministratore più anziano di età.

Articolo 22 - Amministratori Delegati e Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati, ai quali potrà delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni, salvo quelle la cui delega è esclusa per legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, in tutto o in parte, i propri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri; il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 23 - Direttori Generali e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, uno o più Direttori Generali e Procuratori per determinati atti e categorie di atti, determinandone poteri e compensi.

Articolo 24 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da deliberarsi annualmente dall'Assemblea, nonché l'indennità di cui all'articolo 17, primo comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

L'Assemblea avrà competenza anche per la deliberazione relativa alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nella sede della Società, ed anche altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse sociale ovvero, quando ne sia fatta richiesta scritta da due Amministratori o dai membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti

a due in caso di urgenza, con lettera da spedire mediante raccomandata, anche a mano, posta elettronica, telefax o telegramma ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o in mancanza da altro Amministratore a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio stesso.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante audioconferenza e videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 26 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta di voto fra i presenti. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente, è determinante. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi lo ha presieduto e dal Segretario.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, o, se nominati e nell'ambito dei poteri conferiti, agli Amministratori Delegati. La rappresentanza e la firma sociale potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale ed ai Procuratori, nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 - Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale che è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in cinque società italiane le cui azioni sono negoziate su mercati

regolamentati.

Articolo 29 - Requisiti di professionalità

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

(b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera (a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;
- sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

Articolo 30 - Nomina del Collegio Sindacale e voto di lista

La nomina dei Sindaci è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste di candidati, secondo la procedura prevista dal presente articolo fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Hanno diritto a presentare una lista i soci, iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Non possono essere nominati Sindaci coloro che non rispettino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dall'articolo 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998, così come specificato dalla relativa normativa regolamentare emanata dalla Consob.

In calce alle liste presentate, ovvero in allegato alle stesse, è fornita una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano (anche per delega ad uno di essi), dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste dovranno essere corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa regolamentare.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per le rispettive cariche.

La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti presentata da soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies del Regolamento di attuazione del Decreto Lgs. 24 febbraio 1998, n.58*, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Nel caso sia presentata o ricevuta una sola lista, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Articolo 31 - Presidenza del Collegio Sindacale

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, sarà nominato Presidente il candidato più anziano. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal Sindaco effettivo più anziano di età fino alla successiva Assemblea, che provvede a nominare quale presidente il Sindaco effettivo immediatamente successivo al Presidente sostituito nell'ordine della lista a cui apparteneva quest'ultimo.

Articolo 32 - Attribuzioni del Collegio Sindacale, adunanze e compensi

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema

amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

REVISIONE CONTABILE

Articolo 33 - Revisori contabili

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998. Per la nomina, i compiti e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 34 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Utili e dividendi

L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo aver prelevato il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene distribuito ai soci in proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale posseduta, salvo diversa delibera Assembleare. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, prelevamenti sull'utile netto, a favore di riserve straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 36 - Finanziamenti soci

I soci possono concedere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi a favore della Società nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'effettuazione dei finanziamenti stessi, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale possedute. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale, infruttiferi e senza obbligo di restituzione, il cui rimborso ai soci potrà avvenire dietro specifica delibera dell'Assemblea ordinaria.

DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 37 - Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo

154 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998. Questi ultimi sono scelti tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.

Il venir meno dei requisiti di professionalità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione

Verificatasi la scadenza del termine di durata, o per qualsiasi motivo deliberandosi lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

NORME DI RINVIO

Articolo 39 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati.